



COMUNE DI RIVA DEL GARDA

Riva del Garda, 24 giugno 2026

Numero di protocollo associato al documento come
metadato (DPCM 3.12.2013 n. 20). Data di
registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: divieto del gioco della palla nella fascia lago di Riva del Garda.

P R E M E S S O

che il Regolamento di Polizia Urbana, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 182 di data 9.09.2013, al Capo IX articolo 60 Fascia lago punto 1. lett. c) prevede che *“sia vietato qualora l'area risulti affollata, giocare al pallone o a qualsiasi altro gioco che comporti la corsa, il lancio di oggetti o la spinta o il trascinamento di cose o persone al di fuori degli spazi appositamente individuati e segnalati a mezzo di cartelli indicatori”*.

che anche quest'anno, come già avvenuto in passato, sono pervenute segnalazioni e lamentele riguardanti l'utilizzo di palle e palloni sulle spiagge in prossimità dei bagnanti, i quali ne risultano disturbati e, talvolta, colpiti, con conseguenti situazioni di disagio e tensione;

ritenuto che la valutazione dell'affollamento degli spazi, lasciata ai singoli utilizzatori, non garantisca un'adeguata tutela dei fruitori delle spiagge, frequentemente esposti al rischio di essere colpiti da palle utilizzate a scopo ludico ma con modalità di gioco di carattere agonistico;

considerato che esistono aree nelle immediate vicinanze della fascia lago nelle quali gli ampi spazi consentono la pratica del gioco del pallone e di altre attività analoghe senza arrecare disturbo o pericolo ad altre persone, con particolare riferimento all'area della Miralago;

considerato che analoghe disposizioni sono state adottate nelle precedenti stagioni balneari e che l'esperienza maturata ha confermato l'utilità del provvedimento ai fini della tutela della sicurezza e della serena fruizione delle spiagge da parte dell'utenza;

ravvisata la necessità di adottare, anche per la stagione balneare 2026, idonei provvedimenti finalizzati a garantire la regolare fruizione delle spiagge da parte dei cittadini e dei turisti, nonché la tutela della pubblica incolumità, con riserva di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie;

I L S I N D A C O

visto l'art. 60 del Regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 182 del 09 settembre 2013;

visto la Legge n. 689 del 24 novembre 1981, “modifiche al sistema penale”;

visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.;

vista la Legge Regionale n. 2 del 03 maggio 2018;

per motivi di pubblico interesse

ORDINA
dal 24 giugno 2026 fino al 27 settembre 2026

il divieto di praticare qualsiasi gioco con la palla su tutte le aree della spiaggia di Riva del Garda, poste a sud del percorso ciclabile ivi presente, dalla località “Punta Lido” fino alla località “Porto San Nicolò”, come individuate nell’allegata planimetria, nonché il divieto di praticare qualsiasi altro gioco che comporti il lancio di oggetti .

Si comunica inoltre che :

1. sono escluse dal divieto le aree destinate ad attività sportive specifiche e le aree poste a nord del percorso ciclopedonale, dalla località Punta Lido fino al porto San Nicolò;
2. si segnala, quale area particolarmente idonea alla pratica dei giochi sopra indicati, la zona della Miralago, dove gli ampi spazi consentono di svolgere tali attività mantenendo un’adeguata distanza dagli altri utenti e senza creare situazioni di pericolo o disturbo.
3. sono escluse dal divieto le attività/manifestazioni preventivamente autorizzate dall’Amministrazione Comunale;
4. all’atto della contestazione, i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente il comportamento in violazione della presente ordinanza;
5. la violazione alla presente ordinanza è punita, fatte salve le disposizioni penali eventualmente riconducibili agli eventi, con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 150,00;
6. è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/1981 entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. Qualora la violazione sia commessa da un minorenni, ne risponde il soggetto esercente la responsabilità genitoriale o altra responsabilità prevista dalla legge.
7. gli organi di vigilanza e controllo sono incaricati di verificare il rispetto della presente ordinanza ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 689/1981.
8. Il Servizio Manutenzioni, Servizi Vari e Qualità Urbana è incaricato dell'installazione della relativa segnaletica nei luoghi interessati dal presente provvedimento.
9. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo comunale o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

Visto
IL DIRIGENTE AREA OPERE
PUBBLICHE E AMBIENTE
Ing. Andrea Giordani

IL SINDACO
Alessio Zanoni
firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). L’indicazione a stampa del nominativo del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs 39/1993).